



**COMUNE DI VILLASIMIUS**  
**PROVINCIA DI CAGLIARI**

**VERBALE DI ADUNANZA**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

==.==.==.==.==.==.==.

**N. 002**

**OGGETTO: Applicazione imposta di Soggiorno 2008. Approvazione regolamento.**

=====

L'anno **DUEMILAOTTO** del mese di **GENNAIO** il giorno **VENTITRE** alle ore **17,45** in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta pubblica straordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:

| CONSIGLIERI        | Presenti | Assenti | CONSIGLIERI     | Presenti | Assenti |
|--------------------|----------|---------|-----------------|----------|---------|
| SANNA SALVATORE    | X        |         | MARCI MARCELLA  | X        |         |
| VARGIOLU EFISIO    | X        |         | UTZERI ROBERTO  | X        |         |
| PIRISI GIOVANNINA  | X        |         | CADONI LUISELLA |          | X       |
| FARCI RENATO       | X        |         | CADONI VINCENZO | X        |         |
| MASSA FABRIZIO     | X        |         | DESSI' GIANLUCA |          | X       |
| SECCI GIOVANNA     | X        |         | MELONI ALDO     | X        |         |
| GAGLIARDO GIUSEPPE | X        |         |                 |          |         |

Presenti n. **11**

Assenti n. **02**

Assiste la seduta il Segretario *Dott. Alberto Sciola*

Il Sindaco Sig. Sanna Salvatore assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Viene conseguentemente posta in discussione la proposta di regolamento appresso riportata:

“Premesso che:

- L'art. 5 della legge Regionale della Sardegna, 29 maggio 2007, n. 2, ha istituito l'imposta di soggiorno, da destinare ad interventi nel settore del turismo con particolare riferimento al miglioramento dei servizi ai turisti e alla fruizione della risorsa ambientale, nonché per il finanziamento del fondo di riequilibrio e solidarietà regionale, da destinare agli investimenti nel settore turistico delle aree interne;
- l'art. 5, comma 2 della predetta legge, riconosce ai Comuni la facoltà di applicare l'imposta nel proprio territorio fin dall'anno 2008;
- il Comune di Villasimius fonda il proprio turismo sulla qualità della vita e sull'elevato valore della risorsa ambientale, che si intende valorizzare attraverso investimenti che potranno trovare quale fonte di finanziamento l'imposta regionale di soggiorno;
- con la crescita dello sviluppo turistico delle aree interne della Sardegna, destinatarie della quota parte delle risorse derivanti dall'istituenda imposta, potranno crearsi delle concrete sinergie nel territorio sardo tali da favorire lo sviluppo di un turismo integrato su un arco temporale più esteso rispetto al tradizionale periodo di soggiorno tipico delle zone costiere;

Visto il parere espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

**si propone**

1) di applicare dall'anno 2008 l'imposta regionale di soggiorno, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, con l'approvazione del regolamento sull'imposta regionale di soggiorno, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;



# *Regolamento sull'Imposta Regionale*

## *di Soggiorno*

1. Il Comune di Villasimius, a decorrere dall'anno 2008, applica l'imposta regionale di soggiorno, per il finanziamento degli interventi nel settore del turismo sostenibile e per il miglioramento dei servizi rivolti ai turisti e alla fruizione della risorsa ambientale del territorio di Villasimius, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale della Sardegna 29 maggio 2007, n. 2.
2. L'imposta si applica nel territorio comunale di Villasimius a decorrere dall'anno 2008 per il periodo di soggiorno compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre.
3. L'imposta applicata è destinata per il 50% al finanziamento degli interventi nel settore del turismo sostenibile con particolare riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti e alla fruizione della risorsa ambientale. A tale scopo il Comune potrà costituire la consulta degli operatori turistici, composta da rappresentanti dei sostituti dell'imposta, nella misura massima di un componente per ciascuna categoria, i quali potranno esprimere un voto consultivo, non vincolante e non obbligatorio, sulle proposte di utilizzo degli introiti dell'imposta.
4. Il restante 50% dell'imposta riscossa, detratte le spese ed ogni altro onere inerente l'applicazione e la riscossione del tributo, verrà versata dal comune alla Regione Autonoma della Sardegna, ai fini del finanziamento del fondo di riequilibrio e solidarietà, destinato agli investimenti nel settore turistico delle aree interne, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre:
  - a) nelle aziende ricettive di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
  - b) nelle strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);
  - c) nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo);
  - d) nelle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, così come definite dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, concesse in comodato o in locazione;
  - e) nelle unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali; per il soggiorno nelle unità immobiliari di cui alla presente lettera l'imposta non si applica nei confronti del proprietario, del coniuge, degli affini e dei parenti in linea retta, dei collaterali fino al terzo grado, e nei confronti degli ospiti che soggiornano unitamente ad almeno uno dei componenti la famiglia del proprietario.
6. Sono comprese tra le aziende ricettive di cui alla lettera a) dell'art. 5:
  - a) alberghi (da 1 a 5 stelle);
  - b) alberghi residenziali (da 2 a 4 stelle);
  - c) villaggi turistici (da 2 a 4 stelle);
  - d) campeggi (da 1 a 4 stelle);
  - e) aree attrezzate per camper e roulotte.

7. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera b) dell'art. 5:
  - a) case per ferie (III categoria);
  - b) esercizi di affittacamere (dalla I alla III categoria);
  - c) case ed appartamenti per vacanze (dalla I alla III categoria);
  - d) alloggi turistico-rurali;
  - e) residence (dalla I alla III categoria);
  - f) bed and breakfast.
  
8. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera c) dell'art.5 le aziende agrituristiche.
  
9. L'imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture nella misura di un euro, ad eccezione dei soggiorni negli alberghi a quattro stelle e superiori, per i quali l'imposta è stabilita nella misura di due euro al giorno per persona.
  
10. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro e gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole od enti di formazione e i minori di diciotto anni. Sono inoltre esenti i lavoratori autonomi che soggiornano per ragioni di lavoro documentabili.
  
11. Il titolare o gestore delle strutture di cui all'art. 5, lettere a), b), e c) e il proprietario degli immobili di cui all'art. 5, lettere d) ed e), operano in veste di sostituti d'imposta e pertanto devono:
  - a) comunicare al Comune di Villasimius - Ufficio Tributi, Piazza Gramsci, anche a mezzo fax o email, entro quarantotto ore dall'inizio del soggiorno, i dati identificativi dei soggetti passivi dell'imposta ed il relativo periodo di permanenza, sulla base delle istruzioni e modalità stabilite dal Comune di Villasimius;
  - b) provvedere al versamento dell'imposta a favore del comune di Villasimius, con accredito:
    - sul conto corrente bancario aperto presso Banco di Sardegna, Agenzia di Villasimius, IBAN IT 31Y0101544061000070035453, ovvero,
    - sul conto corrente postale IBAN IT 19D0760104800000016675092;

l'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire modalità di pagamento per agevolare l'adempimento del contribuente.

L'imposta dovrà essere versata come segue:

  - entro la data del 31 luglio per le imposte relative all'intera mensilità di giugno;
  - entro la data del 31 agosto per le imposte relative all'intera mensilità di luglio
  - entro il 31 settembre per le imposte relative al periodo dal 1 agosto al 15 settembre.

Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno" e con l'indicazione del numero di presenze e mese di riferimento.

Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versata distintamente con la causale "sanzione imposta di soggiorno".
  
12. Il Comune, in caso di omesso o ritardato versamento dell'imposta, provvede al recupero delle imposte dovute e non versate, ai sensi dell'art. 11, lettera b), mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.

13. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.
14. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
15. L'omissione della comunicazione di cui all'art. 11, lettera a), o la compilazione della stessa in modo incompleto, tale da non consentire l'identificazione dei soggetti alloggiati o del periodo di alloggio, è punita, con la pena pecuniaria minima di euro 500.
16. L'omissione del versamento dell'imposta riscossa ai sensi dell'art. 11, lettera b), è punita con la pena pecuniaria minima pari al 30 per cento dell'imposta evasa, salve le ulteriori azioni riconosciute dalla legge nei confronti dei sostituti di imposta.
17. L'omissione della riscossione da parte del sostituto d'imposta di cui all'art. 11, è punita con pena pecuniaria minima del 100 per cento dell'imposta non riscossa.
18. Le sanzioni sono irrogate dal comune, in conformità ai criteri di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
19. Le quote di spettanza comunale, se non utilizzate entro due anni dalla riscossione per le finalità proprie dell'Ente, saranno riversate al Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2006.
20. Le sanzioni irrogate vengono trattenute interamente dal comune, a titolo di risarcimento dell'attività accertativa.
21. Agli obblighi di cui all'art. 11, sono tenuti, in luogo del proprietario o del possessore delle unità immobiliari di cui all'art. 5, lettere d) ed e), le agenzie immobiliari o i soggetti comunque incaricati della locazione. I soggetti che, in riferimento agli immobili di cui all'art. 5, lettere d) ed e), eseguono attività di intermediazione immobiliare, comunicano al comune i dati relativi ai soggetti per i quali hanno prestato opera di intermediazione entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'affare. L'omissione degli obblighi di cui al presente comma è sanzionata ai sensi dell'art. 13.
22. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il comune potrà invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
23. In sede di prima applicazione dell'imposta, il proprietario degli immobili di cui all'art. 5, lettere d) ed e), che procederà al versamento dell'imposta di soggiorno entro la data del 30 giugno, sulla base dei posti letto dell'unità immobiliare –

dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del DPR 445/2000, e quantificata per l'intero periodo di imposta è esonerato da tutti gli ulteriori adempimenti periodici previsti.

24. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.”

/-----/

**Presidente:** Riferisce che si tratta di imposta istituita dall'art. 5 della L.R. 29.05.2007, facoltativa dal 2008. Riferiamo l'applicazione. Riassume le ipotesi previste dalla legge. Per l'utilizzo dei fondi Commissione mista, con gli operatori turistici, per le finalità previste dalla legge. (632.000 presenze) contributi che consentiranno con alleggerimento delle pressioni fiscali su T.A.R.S.U. e I.C.I. Puntiamo all'antisufficienza finanziaria per almeno l'80%.

**Meloni:** Come sono i dissuasori di accesso alle ZTL ?

**Presidente:** Si tratta di dettagli tecnici, vedremo successivamente.

**Utzeri:** Precisazione su cosa si intende per residenze alberghiere.

**Presidente:** La norma chiarisce a cosa occorre riferirsi.

**Cadoni Vincenzo:** Ringrazio per l'esposizione, ma perché non prevedere sgravi sui disabili. Il turismo ha anche un ruolo propulsivo sullo sviluppo sostenibile. Per chiedere all'utente di pagare occorre anche fornire dei servizi adeguati. La legge istitutiva dell'imposta di soggiorno prevede anche tasse sull'attività agrituristica e ciò non è logico, come pure non lo sono le linee guida a cui la legge si informa. Si parla di dissuasori, ma non si parla di parcheggio o di servizi all'utenza. Pertanto il mio voto è contrario.

**Presidente:** Conferma che la ripartizione dei fondi avverrà attraverso incontri con la consulta delle strutture ricettive ed alberghiere.

Constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, si passa alla votazione, in forma palese, che da il seguente risultato.

Presenti e votanti 11

Favorevoli 09

Contrari 02 (Cadoni Vincenzo – Meloni Aldo)

Con separata votazione palese si passa quindi alla votazione per l'immediata esecutività della deliberazione, che da il seguente risultato.

Presenti e votanti 11

Favorevoli 11

## IL CONSIGLIO

Vista e valutata la succitata proposta di deliberazione;  
Uditi gli interventi sopra riportati;  
Ritenuto di dover provvedere in merito;  
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;  
Visti i risultati delle votazioni;

## DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;  
Di rendere immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994, n. 38 e successive modificazioni.